

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n xxx avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) .

TRA

MUTUATARIA, Codice Fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. OMISSIS e dall'avv. OMISSIS

ATTORE

E

BANCA S.P.A. in acronimo “**BANCA** in persona del legale rappresentante PT rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con studio in Napoli OMISSIS ove elettivamente domicilio.

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.

Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riprodotte dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.

Con atto di citazione, notificato a mezzo pec, la sig.ra **MUTUATARIA** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S.M.C.V. la **BANCA**, deduceva di aver stipulato in data 18-21.09.2009, con Banca 24 — 7 Spa (oggi **BANCA**), contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro € 107.000,00 , di aver sempre pagato regolarmente il mutuo - a seguito di una perizia svolta da un tecnico, riscontrava che sul predetto contratto di mutuo erano stati applicati interessi in misura superiore al tasso soglia , chiedeva di rideterminare il saldo del rapporto dichiarando nulla la clausola del suddetto contratto concludeva : ACCERTARE, che il tasso di mora convenuto tra le parti nel contratto di mutuo fondiario rep XXXX del 15 settembre 2009 a rogito del dott. OMISSIS, superi il tasso di soglia usura in base alla normativa richiamata e vigente, per effetto di ciò DICHIARARE nulli gli interessi connessi a detto contratto con conseguente gratuità del mutuo fondiario in esame e ORDINARE alla Banca convenuta la restituzione degli stessi (corrispettivi e di mora) corrisposti dalla signora **MUTUATARIA**; ACCERTARE altresì la difformità ISC TAEG tra quella determinata tra le parti nel contratto di mutuo rep XXX del 15 settembre 2009 a rogito del dott. OMISSIS e quella effettiva, DICHIARARE nulla la clausola afferente gli interessi pattizi, e per l'effetto, qualora non si sia provveduto come da richiesta di cui al punto l delle conclusioni (gratuità del mutuo in esame), sostituire il tasso contrattuale ex art. 125-bis T.U.B.; Per l'effetto della nullità accertata ed esposta al punto 2, ex art. 125-bis TUB, porre in ripetizione, oltre agli interessi che il consumatore ha corrisposto rispetto al tasso BOT, i premi assicurativi pagati e dedotti nel caso di specie dal netto erogato e tutte le altre spese afferenti al mutuo stesso; CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie. Con riserva di precisare e richiedere condanna anche ex art 96 c.p.c. Si costituiva la spa **BANCA**, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite, condannando l'attore a risarcire il danno da lite temeraria.

Nel corso della istruttoria era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. OMISSIS.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Secondo parte convenuta la domanda sarebbe nulla perché indeterminata, non avendo l'attore indicato "compiutamente le singole somme indebitamente capitalizzate e/o riscosse dall'intermediario finanziario, specificando i periodi di riferimento, i trimestri nei quali si è verificata l'usura bancaria di cui è stato vittima il cliente in modo da consentire a quest'ultimo di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa, eventualmente contestando gli avversi conteggi"; "A ciò è da aggiungere che controparte non ha nemmeno indicato i documenti prodotti ...". Tale eccezione è infondata, perché nell'atto di citazione si specifica il tasso effettivo che si assume pattuito ed il tasso soglia che si assume violato, e si deduce che il mutuatario debba restituire alla mutuante solo la somma ancora necessaria a raggiungere il capitale erogato all'atto della concessione, così eliminando da quanto dovuto alla banca tutti gli interessi: rispetto a una tale domanda omnicomprensiva, la convenuta è stata posta perfettamente in grado di difendersi, essendo chiaro che le somme che si assumono indebitamente riscosse sono tutte quelle incassate dalla banca a titolo di interessi; quanto ai documenti prodotti, sono stati elencati nell'indice dell'atto di citazione.

Nel contratto per cui è causa non sono stati pattuiti interessi usuari.

Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo per cui è causa non supera il tasso soglia. "Riportandosi a quanto esposto nell'Elaborato originario si rileva che dalla ricostruzione del T.E.G. operata (pag. 18 succ. Elaborato originario) era già emerso che il tasso corrispettivo ricostruito (con gli oneri di cui alla Tabella 1) non eccedesse la soglia di usura vigente alla data della stipula. Analogamente è stato appurato che durante lo svolgimento del rapporto il tasso di interesse corrispettivo non ha mai superato la soglia di usura vigente tempo per tempo usura sopravvenuta".

Per quanto concerne l'interesse di mora, lo stesso non supera il tasso soglia, né quello nominale, né quello comprensivo degli altri oneri – i quali però non andrebbero sommati, perché non ricollegabili al ritardo nel pagamento "... Per quanto concerne, invece, il tasso di interesse di mora si procede di seguito alla rielaborazione di quanto relazionato alla luce di quanto emerso e sopra visto (sentenza Cassazione n. 19597/2020) in ossequio ai quesiti integrativi posti. Verificato che il mutuo di cui trattasi fonda su un Contratto stipulato e sviluppatosi successivamente al 25 marzo 2003, si è proceduto alla ricostruzione del tasso di mora ai fini della verifica circa il superamento della soglia di usura come da indicazione Corte Cassazione S.U. n. 19597/2020. Alla luce di quanto sopra emerso lo scrivente C.T.U. rileva che, dalle verifiche eseguite in riscontro ai quesiti integrativi posti dal G.I. nell'Ordinanza del 05/10/2021 avente ad oggetto la verifica dell'usura del tasso di mora alla luce della recente Sentenza C. Cassazione S.U. n. 19597/2020, risulta che nel Mutuo fondiario ipotecario n. 35/51/08199 non risulta essere stata riscontrata usura del tasso di interesse di mora all'atto della stipula (15/09/2009), mentre per quanto concerne la verifica di usura del tasso di interesse di mora concretamente applicato in caso di inadempimento non è stato possibile eseguire verifiche e dare riscontro a tale quesito per mancata applicazione effettiva del tasso di mora nel corso del rapporto (non ricorrenza di inadempimento)".

Parte attrice ha lamentato l'errata indicazione del TAEG/ISC del contratto, invocando la nullità del contratto e l'applicazione del tasso legale o del tasso ex art. 117 co. 7 TUB.

Va rilevato che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Nella fattispecie per cui è causa non ricorre la fattispecie dell'omessa indicazione del TAEG/ISC, va osservato che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 TUB specificamente ritenendo che l'indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che "sono nulle e si considerano non

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

apposte le clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che “l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate.

L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti.

L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti” (cfr. Trib. Monza 13.12.2016); “L'ISC è un dato ‘costruito’ sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo.

Anche le decisioni di ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma, hanno entrambe sottolineato e ribadito che: “Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Pertanto l'omessa od erronea indicazione dell'ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (Tribunale di Milano n. 10832/2017). L'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007). Sul punto, di recente, il Tribunale di Torino, con orientamento assolutamente condivisibile, ha affermato che “In virtù del c.d. principio della ragione più liquida e a prescindere da ogni questione circa l'esattezza o meno delle deduzioni in fatto, pur rilevandosi un'effettiva differenza tra l'ISC (indicatore di costo sintetico) dichiarato nel contratto di finanziamento e l'ISC effettivo, non può essere invocato il disposto dell'art. 117 co. 6 e co. 7 del TUB dal momento che, l'ISC, è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione (i commi 6 e 7 dell'art. 117 TUB si riferiscono invece espressamente e solo a “tassi, prezzi e condizioni”)” (Tribunale Torino, sezione I, n. 5233/2018).

La cassazione civile con ordinanza del 9.9.2022 nr. 26585 ha così statuito : Ciò esime dall'osservare che ISC è un parametro esterno al contratto , sostanzialmente coincidente con il TAEG e avente una funzione informativa per il cliente della banca , in ordine alla cui violazione la legge non contempla , peraltro ,alcuna sanzione di nullità .

Fermo che l'inserimento in contratto dell'ISC costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, tuttavia nel presente giudizio la domanda risarcitoria formulata dagli attori non può trovare accoglimento, poiché non è stato provato il pregiudizio che sarebbe disceso dall'aver confidato in un ISC dichiarato difforme rispetto al dato che si sostiene essere corretto. Parte attrice, al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno subito per responsabilità contrattuale derivante dall'aver applicato un ISC diverso da quello pattuito, avrebbe dovuto provare che, se avesse conosciuto l'ISC effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa, e tale prova non risulta, nella specie, fornita.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere terza sezione civile , in persona del GOT, Dr Carmela Sorgente definitivamente pronunciando ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede

Rigetta le domande di parte attrice ;

condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Pone a carico della parte soccombente le spese della espletata CTU.

Così deciso in Santa Maria CV, data deposito.

Il Giudice
GOP dott.ssa Carmela Sorgente

EX PARTE